



DIREZIONE SPECIALISTICA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI - SUAP
AREA ATTIVITA' COMMERCIALI E SUAP
Unità Programmazione e Gestione Commercio su Aree Pubbliche-
Ufficio Chioschi

DISCIPLINARE REGOLANTE LA CONCESSIONE AD OCCUPARE SUOLO PUBBLICO CON CHIOSCO

Il/la sottoscritto

codice fiscale/partita **10246660962**

titolare di autorizzazione n **4030** del **15/11/2023**

dichiara di accettare per sé e per gli aventi causa le seguenti condizioni:

ART. 1)

La durata della concessione è riportata sullo stesso titolo autorizzativo. Essa è revocabile dall'Amministrazione in qualsiasi momento, per motivi di pubblico interesse, con preavviso di giorni 60 (sessanta). La revoca della concessione non dà diritto ad indennizzi di sorta.

ART. 2)

Nel caso in cui il Comune di Milano, per esecuzione di opere pubbliche o per altro motivo di pubblico interesse dovesse ritenere necessario lo spostamento del chiosco, il concessionario non avrà diritto a indennità alcuna ed avrà l'onere di provvedere a sua cura e spese allo spostamento in altra sede e a ricollocare il manufatto, sempre a sua cura e spese, nella sede originaria, ove ciò sia ritenuto possibile dall'Amministrazione Comunale. Il concessionario dovrà eseguire a sua cura e spese anche lo spostamento e la rimozione di eventuali cavi aerei o sotterranei di pertinenza del chiosco, e ciò in espressa deroga al disposto della prima parte del 3° comma dell'art. 197 del T.U. sulla Finanza Locale.

ART. 3)

Le opere di sistemazione della pavimentazione manomessa ed eventuali spese di manutenzione stradale che il comune di Milano dovesse incontrare in conseguenza della concessione sono a carico del concessionario, che si impegna a rimborsarle a piè di lista e con l'aumento del 20% a semplice richiesta dell'Amministrazione Comunale. L'eventuale autorizzazione del Comune ad eseguire direttamente i lavori non esonera il concessionario dall'obbligo tassativo di attenersi alle disposizioni delle leggi e dei regolamenti in vigore anche nei riguardi dei diritti di terzi.

ART. 4)

Il concessionario sarà direttamente ed esclusivamente responsabile per tutti i danni che alle persone o cose potrebbero derivare in conseguenza della concessione.

ART. 5)

Cessando per qualunque ragione la concessione qualora la rimozione del manufatto non avvenga nel termine fissato dall'Amministrazione Comunale, questa vi provvederà a spese del concessionario o aventi causa.

ART. 6)

La concessione è subordinata all'osservanza di tutte le disposizioni di legge nonché ai regolamenti, anche comunali, vigenti in materia.

ART. 7)

Eventuali allacciamenti elettrici e telefonici devono essere richiesti dal concessionario direttamente agli enti interessati.

ART. 8) Il titolare è obbligato a gestire l'esercizio in modo lodevole sotto ogni riguardo e secondo le norme impartite in qualsiasi momento, dal Comune di Milano, con espresso richiamo a quanto previsto dal citato Regolamento in materia di manutenzione del chiosco, su uso e pulizia.

ART. 9)

Non è consentito esporre arredo e/o merci all'esterno del chiosco senza aver acquisito preventivamente l'autorizzazione e/o la concessione rilasciata dall'ufficio competente.

Non è consentito appendere mercanzie sulla struttura del chiosco

ART. 10)

Fermo restando il carattere di assoluta precarietà della concessione, il concessionario dovrà corrispondere all'Amministrazione Comunale **un canone annuo di concessione** per occupazione di spazio ed area pubblica (C.O.S.A.P.) in ragione delle tariffe previste dal regolamento di occupazione spazio entrato in vigore l'01.01.2000 e successive modifiche. fermo restando gli oneri riflessi, così come previsto dall'art. 1219 e seguenti del Codice Civile.

ART. 11)

In caso di rinuncia volontaria alla occupazione permanente di suolo pubblico il canone cessa di essere dovuto a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo alla data di presentazione della comunicazione di cessazione volontaria.

ART. 12)

Il concessionario prende atto che il canone di concessione è del tutto provvisorio e sarà revisionato, a insindacabile giudizio dell'Amministrazione Comunale in qualunque momento, anche nel primo anno di concessione.

ART. 13)

Il ritiro dell'atto concessionario è subordinato alla dimostrazione dell'avvenuto pagamento, eventualmente relativo alla 1^ rata.

Il versamento del canone relativo agli anni successivi a quello di rilascio della concessione deve essere effettuato entro il 31 gennaio di ciascun anno.

Il mancato pagamento del canone è causa di decadenza della concessione.

ART. 14)

Il concessionario ha l'obbligo di esibire, a richiesta degli addetti comunali preposti al controllo, l'atto che autorizza l'occupazione nonché la ricevuta attestante l'avvenuto pagamento del canone.

ART. 15)

La decadenza della concessione non comporta la restituzione del canone versato, ne esonera dal pagamento di quello dovuto in conseguenza del periodo di occupazione originariamente concesso.

ART. 16)

Il presente disciplinare annulla e sostituisce eventuali disciplinari sottoscritti in precedenza.

Milano 15/11/2023

firma per ricevuta _____